

- (9) Le misure necessarie per l'esecuzione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione <sup>(1)</sup>.
- (10) In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di stabilire le condizioni per la determinazione degli anni di riferimento successivi e l'adozione del programma dei dati statistici e dei metadati. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.
- (11) Il comitato del programma statistico è stato consultato in conformità dell'articolo 3 della decisione 89/382/CEE, Euratom,
- ii) che si sono stabilite nel loro luogo di dimora abituale nei dodici mesi precedenti la data di riferimento con l'intenzione di permanervi per almeno un anno.
- Laddove le circostanze di cui ai punti i) o ii) non possano essere determinate, per «dimora abituale» si intende il luogo di residenza legale o dichiarata nei registri;
- e) «data di riferimento»: la data alla quale si riferiscono i dati del rispettivo Stato membro, conformemente all'articolo 5, paragrafo 1;
- f) «nazionale»: sul territorio di uno Stato membro;
- g) «regionale»: il livello NUTS 1, il livello NUTS 2 o il livello NUTS 3, quali definiti nella classificazione delle unità territoriali a fini statistici (NUTS), stabilita dal regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup> nella versione applicabile alla data di riferimento;
- h) «locale»: il livello 2 delle unità amministrative locali (livello LAU 2);
- i) «caratteristiche essenziali dei censimenti della popolazione e delle abitazioni»: l'enumerazione individuale, la simultaneità, l'universalità in un territorio definito, la disponibilità di dati per piccole aree e la periodicità definita.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

##### Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme comuni per la fornitura decennale di dati esaurienti sulla popolazione e sulle abitazioni.

#### Articolo 2

##### Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) «popolazione»: la popolazione nazionale, regionale e locale nel luogo di dimora abituale alla data di riferimento;
- b) «abitazione»: gli alloggi e gli edifici, nonché le sistemazioni abitative e la relazione tra popolazione e alloggi ai livelli nazionale, regionale e locale alla data di riferimento;
- c) «edifici»: gli edifici permanenti contenenti alloggi progettati per l'abitazione umana o le abitazioni convenzionali che sono riservate ad uso stagionale o secondario oppure sono libere;
- d) «dimora abituale»: il luogo in cui una persona trascorre normalmente il periodo di riposo giornaliero, indipendentemente da assenze temporanee per attività ricreative, vacanze, visite ad amici e parenti, affari, trattamenti sanitari o pellegrinaggi religiosi.

Sono considerate come residenti abituali dell'area geografica in questione solamente le persone:

- i) che hanno vissuto nel loro luogo di dimora abituale senza interruzione per un periodo di almeno dodici mesi prima della data di riferimento; o

#### Articolo 3

##### Presentazione dei dati

Gli Stati membri presentano alla Commissione (Eurostat) i dati sulla popolazione riguardanti determinate caratteristiche demografiche, sociali ed economiche di persone, famiglie e nuclei familiari, come pure sulle abitazioni ai livelli nazionale, regionale e locale come stabilito nell'allegato.

#### Articolo 4

##### Fonti dei dati

1. Gli Stati membri possono elaborare le statistiche attingendo a diverse fonti di dati, in particolare:

- a) censimenti tradizionali;
- b) censimenti basati sui registri;
- c) una combinazione di censimenti tradizionali e indagini per campione;
- d) una combinazione di censimenti basati sui registri e indagini per campione;
- e) una combinazione di censimenti basati sui registri e censimenti tradizionali;

<sup>(1)</sup> GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

<sup>(2)</sup> GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 176/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 61 del 5.3.2008, pag. 1).